

MIUR SOTTO ASSEDIO. LA PAROLA PASSA ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Una valanga di diffide contro la rivalsa del 2,5%

DI FRANCO BASTIANINI

Valanghe di diffide, con contestuale messa in mora, si stanno abbattendo sul Ministero dell'Istruzione e sull'Inps gestione ex Inpdap in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 10, del decreto legge n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50 per cento della base contributiva, prevista dall'art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

A tale fine, le ultime due iniziative in ordine di tempo sono state assunte dalla Uil Scuola e dalla federazione Confsal-Unsa. La Uil ha predisposto uno specifico documento da fare sottoscrivere al personale della scuola assoggettato al regime di trattamento di fine rapporto ai sensi del decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri del 20/12/1999, con esclusione, pertanto, di quello assoggettato al regime della indennità di buonuscita di cui all'art. 37, comma 1, del decreto n. 1032/1973, .

Per espressa disposizione di legge in regime di trattamento di fine rapporto (Tfr) è il personale della scuola assunto successivamente al 31 dicembre 2000 e quello che ha optato per tale regime avendo aderito al fondo di previdenza complementare Espero.

Nel documento di diffida predisposto dall'ufficio legale della Uil Scuola si chiede al ministro dell'Istruzione e al presidente dell'Inps di interrompere con effetto immediato, nei confronti del predetto personale, la trattenuta, relativa alla voce «opera di previdenza» pari al 2,50 per cento sull'80 per cento della retribuzione lorda e, in esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n.223/2012, di rimborsare le somme eventualmente trattenute a decorrere dal giorno in cui il dipendente risulti

essere assoggettato al regime del trattamento di fine rapporto.

La Confsal-Unsa nel preannunciare analoghe iniziative ha anche riferito dell'esistenza di una ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia che ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 98 e 99 della legge 228/2012 e disposto in data 5 marzo 2013, la trasmissione degli atti processuali alla Corte Costituzionale.

Il contestato comma 99, in particolare, dispone che i processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,50 per cento della base contributiva utile prevista dall'art. 37 del decreto n. 1032/1973, si estinguono di diritto; l'estinzione è dichiarata con decreto, anche d'ufficio; le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.

—©Riproduzione riservata—

